

Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 21.02.2013

L'anno duemilatredici il giorno ventuno del mese di febbraio alle ore 16,20 presso la sede sociale di Codigoro (FE) Via V. Alfieri n. 3 si è riunito il Consiglio di Amministrazione di C.A.D.F. S.p.A. per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1) *... OMISSIS ...*
- 2) Approvazione progetto di fusione per incorporazione di Delta Reti S.p.A. in C.A.D.F. S.p.A.
- 3)
- 4)
- 5)

... OMISSIS ...

- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

Risultano presenti i Consiglieri Cristiano Bertelli – Presidente, Antonio Cardì, Morena Feggi, Daniele Mantovani ed Elena Rossi.

Assistono i Sindaci Effettivi rag. Maurizia Del Carlo, dott. Riccardo Carrà e rag. Gisella Tumminello.

È presente il Direttore Generale ing. Silvio Stricchi ed il Dirigente del Settore Amministrativo dott. Annibale Cavallari.

Viene chiamato a svolgere le funzioni di verbalizzante il dott. Pietro Zoli.

Assume la presidenza il sig. Cristiano Bertelli il quale constatata la presenza di tutti gli Amministratori in carica, dichiara che il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito e si procede all'esame degli argomenti indicati all'Ordine del Giorno.

Il Consiglio di Amministrazione

Punto 1 –

... OMISSIS ...

... @MISSIS ...

Punto 2 – Approvazione progetto di fusione per incorporazione di Delta Reti S.p.A. in C.A.D.F. S.p.A.

Premesso che l'Assemblea con verbale del 18.12.2012 ha dato mandato al Consiglio di Amministrazione di Delta Reti S.p.A. e di C.A.D.F. S.p.A. per la predisposizione di specifica relazione prodromica all'assestamento degli atti ed alla fusione per incorporazione di Delta Reti S.p.A. in C.A.D.F. S.p.A. per l'inoltro ai Comuni soci delle predette società per la definizione degli indirizzi afferenti a tale operazione di finanza straordinaria di competenza dei Consigli Comunali ai sensi dell'art. 42 c. 2 lett. "e" e "g" del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Dato atto che la società Delta Reti S.p.A. fu costituita in base a quanto previsto dall'art. 35 della L. 448/2001 che modificando l'art. 113 del TUEL prevedeva lo scorporo della proprietà dei beni e delle infrastrutture patrimoniali dalla gestione del servizio idrico locale.

Che detta operazione di fusione per incorporazione si rende necessaria al fine di rispettare:

- le prescrizioni stabilite con il D.L. 95/2012 convertito in L. 135/2012 art. 4 che prevedono lo scioglimento delle società strumentali entro il 31.12.2013 oppure l'alienazione della partecipazione entro il 30.06.2013 ed alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni all'acquirente;
- quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza del 25.11.2011 n. 320 e dalla Corte dei Conti sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna che con il parere del 13.02.2012 n. 9, in risposta ad un quesito posto da un Comune il quale con riferimento all'applicazione dell'art. 14 comma 32 del D.L. n. 78/2010, chiedeva se alcune tipologie di società previste dal TUEL (fra cui le società patrimoniali alle quali sono state conferite le reti ex art 113 comma 13), fossero da ritenersi consentite. La Sezione della Corte dei Conti conformandosi alla pronuncia della Corte Costituzionale ha affermato che le società patrimoniali ex art. 113 commi 2 e 13, sono da considerarsi una modalità organizzativa superata e non più consentita. La Corte conclude che gli Enti Locali non solo non potranno costituire nuove società patrimoniali in ragione del divieto disposto dall'art. 14 comma 32 del D.L. 78/2010 e dalla previsione contenuta nell'art. 4 comma 32 del D.L. 138/2011 ma dovranno anche dismettere le società patrimoniali ancora oggi operanti.

Viene quindi proposta l'approvazione della bozza del progetto di fusione per incorporazione di Delta Reti S.p.A. in C.A.D.F. S.p.A. da inviare ai Comuni soci di entrambe le società per l'approvazione e formulazione indirizzi per i propri rappresentanti da esprimersi nelle Assemblee straordinarie delle due società che verranno successivamente convocate.

Con la fusione per incorporazione il patrimonio della società incorporata si trasferisce alla società incorporante che subentra così in tutte le obbligazioni e i diritti della prima. Viene quindi ricostituita la situazione patrimoniale di C.A.D.F. S.p.A. come preesisteva prima della scissione dando atto che tutti gli investimenti sono stati eseguiti da C.A.D.F. S.p.A. e dai preesistenti Consorzi.

La procedura è quella prevista dagli art. 2501 e seguenti del Codice Civile e si farà riferimento alla situazione patrimoniale risultante al 31.12.2012 come risulterà dai bilanci consuntivi che verranno approvati entro il mese di aprile 2013. La decorrenza fiscale dell'operazione viene fissata dal 01.01.2013.

Con la fusione per incorporazione resterà in vigore lo Statuto di C.A.D.F. S.p.A. che dovrà essere adeguato in alcuni punti, senza necessità di redigere un nuovo statuto, per adeguare il testo a quanto previsto dall'art. 4 del D.L. 95/2012 convertito in L. 135/2012, che ha modificato la composizione dei Consigli di Amministrazione per le società a totale partecipazione pubblica diretta ed indiretta prevedendo che i Consigli debbono essere composti da tre o cinque membri tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte. Nel caso di tre membri due dei componenti debbono essere scelti tra i dipendenti dei Comuni soci o delle società proprietarie per le partecipazioni indirette. Il terzo componente svolgerà le funzioni di Amministratore delegato.

Nel caso di cinque membri almeno tre componenti dovranno essere scelti tra i dipendenti dei Comuni soci o delle società proprietarie per le partecipazioni indirette. Gli altri due componenti ricopriranno l'incarico di Presidente e di Amministratore delegato. Al Presidente potranno essere affidate dal Consiglio deleghe esclusivamente nelle aree delle relazioni esterne e istituzionali e supervisione delle attività di controllo interno.

Lo Statuto prevederà inoltre la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo di cui al DPR 30.11.2012 n. 251.

Si ritiene che con l'incorporazione si addivenga ad un consolidamento patrimoniale della soc. C.A.D.F. S.p.A. confermando l'obbligatorietà della partecipazione totalitaria dei Comuni, l'effettuazione del controllo analogo da parte dei Comuni stessi con affidamento "In house providing" come previsto dalla disciplina comunitaria senza che ciò precluda od ostacoli ulteriori modifiche alla formula gestoria che si riterrà opportuno scegliere.

Intervengono i sigg.:

Antonio Cardi – Consigliere – È favorevole al progetto proposto perché si va nella direzione di riduzione della spesa eliminando un soggetto con il rafforzamento patrimoniale della società che gestisce il servizio.

Chiede se al Comune di Comacchio è stata data una risposta a quanto richiesto con la comunicazione fatta pervenire all'ultima Assemblea in cui si faceva riferimento a modelli pubblici diversi da quello proposto. Con il referendum è stata abrogata la normativa nazionale relativa alla gestione dei servizi pubblici locali ed ora si fa riferimento unicamente alla normativa comunitaria dove anche la gestione "In House" sono previste come tipologia di gestione dei SPL.

Il Comune di Comacchio propende per la costituzione di un'Azienda Speciale non alla gestione con una S.p.A. con affidamento "In House". Chiede se siamo disponibili a un incontro per dibattere le due tesi.

Ing. Silvio Stricchi - Direttore Generale - La differenza tra i due modelli aziendali risiede sostanzialmente nelle finalità di lucro insita nel concetto di S.p.A.; l'azienda speciale viceversa ha tra gli obiettivi quello del pareggio di bilancio.

C.A.D.F. è stata azienda speciale fino al 2001 ma si può affermare che tale modalità gestoria ha orientato l'azienda anche negli anni successivi; lo testimoniano i risultati di bilancio ottenuti.

Un nuovo modello gestorio potrà eventualmente essere scelto dai Comuni soci nell'ambito della loro autonomia e del quadro normativo di riferimento non ancora stabilizzato.

Antonio Cardì - Consigliere - Chiede la disponibilità per un incontro con scopo didattico da tenersi a Comacchio. Il Sindaco ha già dato la sua disponibilità.

Cristiano Bertelli - Presidente - La fusione non preclude in futuro la trasformazione in Azienda Speciale qualora venga modificato il quadro normativo.

Ha in programma di chiedere un incontro con il Sindaco di Comacchio per ragionare assieme su questo argomento.

Vista la bozza del Progetto di fusione per incorporazione di Delta Reti S.p.A. in C.A.D.F. S.p.A.;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano

approva


- 1) il progetto di fusione per incorporazione di Delta Reti S.p.A. in C.A.D.F. S.p.A. di cui al testo allegato che della presente ne forma parte integrante e sostanziale;
- 2) di inviare la bozza del progetto di cui sopra ai Comuni soci per l'approvazione e formulazione di indirizzi per i propri rappresentanti da esprimersi nelle Assemblee straordinarie delle due società che verranno successivamente convocate.

... OMISSIS ...


... OMISSIS ...

Essendo terminati gli argomenti previsti all'ordine del giorno la seduta viene tolta alle ore 17,40.

Il Presidente
Arch. Cristiano Bertelli



Il Segretario
Dott. Pietro Zoli



C.A.D.F.-S.p.A.
Codigoro (Ferrara)

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

SOMMARIO: 1.Le premesse - 2.Il tipo di fusione - 3.I soggetti coinvolti - 4.La parallela contrattualistica - 5.Obiettivi della fusione - 6.La società incorporante - 7.La società incorporanda - 8.Lo Statuto della società incorporante - 9.Il bilancio delle due società interessate - 10.Relazione di stima, rapporto di cambio, relazione degli esperti, partecipazioni nella società incorporante - 11.Data a decorrere dalla quale le operazioni della società incorporanda sono imputate al bilancio della società beneficiaria- 12.Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci ed ai possessori di titoli diversi dalle azioni - 13.Vantaggi particolari proposti a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione - 14.Ulteriori osservazioni - 15.Elenco allegati.

1. Le premesse

I rispettivi organi amministrativi delle società DELTA RETI S.p.A. e C.A.D.F. S.p.A. hanno redatto e predisposto il seguente progetto di fusione per incorporazione, in cui il capitale sociale della incorporanda è interamente posseduto dai medesimi soci dell'incorporante nelle stesse proporzioni.

2. Il tipo di fusione

La società Delta Reti S.p.A. è nata per scissione parziale proporzionale obbligatoria ex lege della C.A.D.F. S.p.A. nell'anno 2004 ed è intestataria delle reti idriche, degli impianti e dotazioni patrimoniali, nonché dei diritti di utilizzo, necessari a C.A.D.F. S.p.A. per attuare il proprio oggetto sociale, vale a dire la gestione dell'intero ciclo di produzione, distribuzione, raccolta e depurazione dell'acqua ed il controllo, il trattamento e la difesa delle risorse idriche dall'emungimento al rilascio nei territori dei comuni soci.

La scissione era stata prevista al fine di mantenere indenne la proprietà pubblica delle reti e degli impianti nel caso di cessione parziale o totale della società gestrice del servizio, eventualità oggi venuta meno, non sussistendo più gli obblighi di cessione, anche parziale, obblighi cancellati prima dal referendum popolare della primavera del 2011 e quindi dalla successiva sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del 17.07.2012, che ha riabilitato l'affidamento "in house" quale modalità ordinaria di gestione del servizio.

Allo stato attuale è venuta quindi meno l'obbligatorietà ex lege che era alla base della scissione così come attuata e pertanto è attualmente opportuno effettuare la fusione tra le due società mediante incorporazione della società costituita dalla scissione Delta Reti S.p.A. nella società scissa C.A.D.F. S.p.A., ritornando in definitiva alla situazione precedente la scissione.

Si precisa altresì che i soci della società incorporante sono i medesimi della società incorporata e che gli stessi partecipano nelle medesime proporzioni al capitale sociale delle rispettive società e pertanto le società si trovano nella situazione parificabile a quella prevista dal 2505 codice civile (Incorporazione di società interamente possedute), e si rendono applicabili le semplificazioni previste da detto articolo, per cui al presente progetto di fusione, ai sensi del comma 1, non si applicano le disposizioni dell'art. 2501-ter, primo comma, nn. 3), 4) e 5) (rispettivamente "il rapporto di cambio delle azioni", "le modalità di assegnazione delle azioni" e "la data dalla quali tali azioni partecipano agli utili") e degli artt. 2501-quinquies (Relazione dell'organo amministrativo) e 2501-sexies (Relazione degli esperti).

3. I soggetti coinvolti

Società partecipanti alla fusione

- Società incorporante:

C.A.D.F. S.p.A. sede in Codigoro (Fe), via Vittorio Alfieri 3, capitale sociale euro 4.007.434,00 interamente sottoscritto e versato, codice fiscale e numero iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle Imprese di Ferrara 01280290386, Repertorio Economico Amministrativo numero 142986.

- Società incorporanda:

DELTA RETI S.p.A., sede in Codigoro, via Vittorio Alfieri 3, capitale sociale 35.321.566,00 interamente sottoscritto e versato, codice fiscale e numero iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle Imprese di Ferrara 01638330389, Repertorio Economico Amministrativo numero 184995.

Il capitale sociale di euro 35.321.566,00 interamente sottoscritto e versato, è posseduto dai medesimi soci della società C.A.D.F. S.p.A. nelle stesse proporzioni.

4. La parallela contrattualistica.

Attualmente fra le due società sono in essere i seguenti contratti:

- Contratto di affitto d'azienda stipulato in data 23 dicembre 2004 con atto autenticato dal notaio Carlo Alberto Alberti, rep. 10973/21247 con scadenza il 1 dicembre 2014;
- Contratto concessione amministrativa stipulato il 14 dicembre 2004, con durata pari alla durata dell'affidamento del servizio idrico integrato (art. 12 del contratto);
- Contratto per prestazione di servizi da parte di C.A.D.F. S.p.A. a favore di Delta Reti S.p.A. con durata fino al 01.12.2014.

5. Obiettivi della fusione.

Valide ragioni economiche

Alla data odierna, considerato che non sussistono gli obblighi legislativi che avevano imposto la scissione, ritenuto che sia antieconomico mantenere due distinte società per un doveroso contenimento dei costi, per l'eliminazione di tutte le problematiche gestionali inerenti i contratti in essere e per i vantaggi che ne deriverebbero rendendo maggiormente aderente la consistenza patrimoniale al nuovo metodo di calcolo tariffario in cui è previsto che il riconoscimento degli oneri finanziari e fiscali venga calcolato sul capitale netto investito, con tariffe pienamente congruenti con il piano d'ambito vigente, si ritiene che sussistano valide ragioni economiche per addivenire alla fusione delle due società, realizzando così l'obiettivo di una maggiore efficienza gestionale delle risorse disponibili e la semplificazione della gestione tecnica, amministrativa e contabile.

6. La società incorporante

Cronistoria della società incorporante C.A.D.F. S.p.A.

In data 15 giugno 1995 viene depositata, con atto pubblico a cura del notaio dott. Pietro Carpanelli di Codigoro, la scrittura privata con data 3 gennaio 1994, registrata a Comacchio il 24 gennaio 1994 al n. 128 serie 3^A, con la quale i comuni di Berra, Codigoro, Goro, Jolanda di Savoia, Lagosanto, Massa Fiscaglia e Mesola, associati nel Consorzio Acquedotto Basso Ferrarese ed i comuni di Copparo, Formignana, Migliarino, Migliaro, Ostellato, Ro e Tresigallo, associati nel Consorzio Intercomunale Acquedotto di Copparo convengono e stipulano di fondere i suddetti due Consorzi in un nuovo Consorzio, che assume la denominazione di Consorzio Acque Delta Ferrarese – C.A.D.F., dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto.

Gli articoli che costituiscono lo statuto del consorzio stesso, precisano puntualmente gli scopi dello stesso, le finalità e le modalità di attuazione dell'attività, fattori che sono alla base di tutta l'attività futura del consorzio stesso e successive modificazioni.

Nel medesimo atto pubblico vengono individuati i beni immobili e mobili registrati pervenuti al Consorzio dai preesistenti Consorzi ai fini degli annotamenti catastali e delle trascrizioni nei Pubblici Registri.

In data 3 giugno 1999, con delibera dell'Assemblea n. 11, viene modificato l'oggetto sociale e vengono attuate altre modifiche statutarie, con deposito dello Statuto aggiornato al Registro Imprese effettuato in data 22 luglio 1999.

In data 27 luglio 2001, con atto pubblico a cura del notaio Carlo Alberto Alberti, i consorziati deliberano la trasformazione del Consorzio medesimo in società per azioni ai sensi dell'art. 115 D.Lgs. n. 267/2000 (già art. 17 L. 127/97) con la conseguente nomina degli organi societari, con la nuova denominazione di "C.A.D.F. S.p.A.", con capitale sociale non inferiore al fondo di dotazione risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato, (31.12.2000), capitale che, a seguito della conversione in euro e necessari arrotondamenti, deliberati con verbale di consiglio di amministrazione n. 3, in data 8 novembre 2001 e con il deposito del nuovo Statuto aggiornato, diviene di 36.773.000, diviso in n. 36.773 azioni ordinarie del valore di euro 1.000,00 cadauna, di spettanza dei soci in rapporto proporzionale alla partecipazione di ciascuno al consorzio.

La nuova forma giuridica di Società per azioni appare una soluzione gestionale idonea a garantire quella flessibilità d'azione necessaria all'attuazione delle finalità istitutive dell'originario consorzio, di cui mantiene, oltre al patrimonio, l'oggetto, le finalità e lo spirito di servizio nei confronti del territorio dei comuni interessati.

In data 3 febbraio 2004, con atto notaio Bertusi Nanni rep. 27453/5813 viene aumentato il capitale sociale di euro 2.556.000,00 (duemilionicinquecento-cinquantaseimila,00), aumento totalmente sottoscritto dal comune di Comacchio, mediante conferimento in natura del credito vantato dal comune di Comacchio stesso nei confronti di C.A.D.F. S.p.A., per cui il capitale sociale passa da euro 36.773.000,00 ad euro 39.329.000,00.

Si procede altresì, in questa stessa sede, all'adeguamento dello Statuto sociale con le nuove norme previste dal codice civile.

In data 25 giugno 2004 viene depositato il progetto di scissione, a seguito del quale viene costituita la società "Delta Reti S.p.A."

Detta scissione è obbligatoria, in ottemperanza all'articolo 35 (Norme in materia di servizi pubblici) della legge finanziaria 2002, che ha introdotto l'obbligo di separare societariamente, attraverso un'operazione di finanza straordinaria, il ramo aziendale coincidente con la gestione del servizio pubblico locale di rilevanza economica, dalle reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali, di cui al servizio idrico integrato, in quanto tra i servizi pubblici locali era ricompreso il servizio idrico integrato, per quanto qui interessa.

Si è trattato di una scissione *obbligatoria*, come già detto, *parziale*, in quanto afferente la scissione di un ramo di attività coincidente con la gestione del servizio idrico integrato, ricompresa nell'oggetto sociale di C.A.D.F. S.p.A., la società scindenda, e *proporzionale*, in quanto gli azionisti della scissa avrebbero partecipato nelle stesse proporzioni al capitale sociale della nuova società beneficiaria, coincidente con la società delle reti, denominata "Delta Reti S.p.A."

Sulla base di quanto sopra precisato, è stato prodotto il contratto di concessione amministrativa tra la scissa e la beneficiaria, relativamente alle infrastrutture (e connessi oneri) che la beneficiaria (quale società delle reti) avrebbe trasferito alla società scissa (quale società del servizio) a titolo di possesso. A seguito della suddetta scissione, che si è perfezionata con gli atti a cura notaio Bertusi Nanni in data 27 luglio 2004 (Delibera di scissione) e in data 29 ottobre 2004 (Atto di scissione), il capitale sociale del C.A.D.F. S.p.A. è stato ridotto ad euro 4.007.434,00, il capitale della società beneficiaria è stato fissato ad euro 35.321.566,00, posseduto dei medesimi soci nelle stesse proporzioni del possesso in C.A.D.F. S.p.A., in assenza di rapporto di concambio azionario.

Con il medesimo atto di scissione C.A.D.F. S.p.A. attua le modifiche statutarie conseguenti, nonché, in particolare, la modifica degli articoli 1, 6 e 25, al fine di precisare, tra l'altro, che il capitale sociale deve essere a totale partecipazione pubblica.

In data 25 maggio 2009, infine, viene redatto l'ultimo atto modificativo a cura del notaio Bertusi Nanni, nel quale viene effettuata la riformulazione degli articoli 6 (Azioni), 13 (Assemblea ordinaria), 14 (Assemblea straordinaria) 15 (Amministrazione) e viene approvato il nuovo testo di Statuto aggiornato, statuto che è tuttora vigente.

7. La Società incorporanda

Costituzione della società incorporanda Delta Reti S.p.A.

Come sopra esaurientemente esposto, Delta Reti S.p.A., costituita per scissione parziale proporzionale obbligatoria ai sensi del c.9, art. 35, L. 448/001, a seguito del deposito in camera di commercio in data 1 dicembre 2004 dell'atto di scissione a repertorio notaio Bertusi Nanni di Ferrara, risulta attiva (come da relative previsioni statutarie) nell'ambito della proprietà e del possesso delle reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali strumentali ai servizi pubblici locali di rilevanza industriale e della realizzazione degli investimenti.

I rapporti tra la società delle reti e quella del servizio, sono regolati da apposito contratto di concessione amministrativa assorbente il canone e gli altri oneri a carico della società del servizio.

Anche nella società delle reti la partecipazione non può essere che pubblica totalitaria.

Il capitale sociale di euro 35.321.566,00, diviso in numero azioni 35.321.566 del valore di euro 1,00 cadauna, è diviso e posseduto dai soci nelle stesse proporzioni della partecipazione al capitale sociale della società scissa C.A.D.F. S.p.A.

In data 23 dicembre 2004, con atto a cura notaio C. Alberto Alberti, depositato il 17 gennaio 2005, viene stipulato un contratto di affitto di azienda da parte di Delta Reti S.p.A. a C.A.D.F. S.p.A.

La Società Delta Reti S.p.A. non ha subito alcuna modificazione statutaria dalla costituzione fino alla data odierna.

8. Lo statuto della società incorporante

Si intende approvare, in sede di Assemblea straordinaria per la deliberazione del presente progetto di fusione, un nuovo testo di statuto della società incorporante C.A.D.F. S.p.A., che tenga, fra l'altro, conto delle norme previste dalla legge sulla Spending Review (D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012 n. 135) e del decreto pari opportunità del 30 novembre 2012, precisando che, a seguito delle fusione, il capitale sociale della società incorporante verrà aumentato dell'importo corrispondente al capitale sociale della società incorporanda e quindi passerà dagli attuali euro 4.007.434,00 ad euro 39.329.000,00 (trentanovemilionitrecentoventinovemilavirgolazerozero), con la conseguente assegnazione delle azioni corrispondenti ai medesimi soci nelle stesse proporzioni della loro partecipazione al capitale sociale delle due società interessate.

Il testo delle modifiche apportate allo statuto e il nuovo testo integrale di Statuto aggiornato a seguito delle modifiche sono riportati negli allegati n. 1 e 2 in calce al presente progetto.

9. Il bilancio delle due società interessate.

La progettata fusione dovrà, in particolare, effettuarsi sulla base dei bilanci d'esercizio delle due Società al 31 dicembre 2012, bilanci che, non essendo trascorsi sei mesi dal giorno del deposito del presente progetto di fusione nella sede della società, ai sensi dell'art. 2501/quarter, sostituiscono le situazioni patrimoniali previste.

Il Presidente inoltre dichiara che sono stati depositati in copia presso la sede delle Società partecipanti alla fusione, nei termini di legge, tutti i documenti previsti dall'art. 2501 septies del codice civile, con particolare riguardo e attenzione all'ultimo bilancio chiuso al 31 dicembre 2012 in sostituzione della situazioni patrimoniali ai sensi 2501 quarter c.c.

10. Relazione di stima, rapporto di cambio, relazione degli esperti, partecipazioni nella società incorporante.

Rapporto di cambio.

Modalità di assegnazione delle quote attribuite in cambio.

Decorrenza della partecipazione agli utili delle quote.

Premesso che:

- il capitale sociale della società incorporanda DELTA RETI S.p.A. è interamente posseduto dai medesimi soci della società incorporante C.A.D.F. S.p.A. nelle stesse proporzioni;
- tale assetto proprietario di integrale possesso verrà mantenuto fino ad esaurimento della procedura di fusione,

non si fa luogo alle menzioni previste dai punti 3, 4 e 5 dell'art. 2501-ter, primo comma.

Si precisa altresì che i soci della società incorporante sono i medesimi della società incorporanda e che gli stessi partecipano nelle medesime proporzioni al capitale sociale delle rispettive società e pertanto le società si trovano nella situazione parificabile a quella prevista dal 2505 codice civile (Incorporazione di società interamente possedute), e si rendono applicabili le semplificazioni previste da detto articolo, per cui al presente progetto di fusione, ai sensi del comma 1, non si applicano le disposizioni dell'art. 2501-ter, primo comma, nn. 3), 4) e 5) (rispettivamente "il rapporto di cambio delle azioni", "le modalità di assegnazione delle azioni" e "la data dalla quali tali azioni partecipano agli utili") e degli artt. 2501-quinquies (Relazione dell'organo amministrativo) e 2501-sexies (Relazione degli esperti).

Peraltro, per completezza di informazioni, si riporta l'elenco dei soci della società incorporante C.A.D.F. S.p.A. come risulta attualmente dal Registro delle Imprese, con l'assegnazione delle nuove azioni corrispondenti al capitale sociale dell'incorporanda e quindi il totale delle azioni che competerà a ciascun socio a seguito della fusione.

- Capitale sociale società incorporante euro 4.007.434,00, interamente sottoscritto e versato, numero azioni 4.007.434, valore 1,00 euro cadauna;
- Capitale sociale della società incorporanda, di euro 35.321.566,00, interamente sottoscritto e versato, suddiviso in numero 35.321.566 azioni, valore 1,00 euro cadauna;
- Capitale sociale totale come posseduto da ciascun azionista proporzionalmente a seguito della fusione:

1. COMUNE DI BERRA- Codice fiscale 00308420389

Azioni C.A.D.F.: quota composta da: 240.167 azioni ordinarie,
pari a nominali: 240.167,00 euro

Azioni da Delta Reti: quota composta da: 2.116.833 azioni ordinarie,
pari a nominali: 2.116.833,00 euro

Totale dopo fusione: 2.357.000 azioni ordinarie pari a nominali euro 2.357.000,00

2. COMUNE DI CODIGORO- Codice fiscale 00339040388

Azioni C.A.D.F.: quota composta da: 498.777 azioni ordinarie
pari a nominali: 498.777,00 euro

Azioni da Delta Reti: quota composta da: 4.396.223 azioni ordinarie
pari a nominali: 4.396.223,00 euro

Totale dopo fusione: 4.895.000 azioni ordinarie pari a nominali euro 4.895.000,00

3. COMUNE DI COMACCHIO- Codice fiscale 82000590388

Azioni C.A.D.F.: quota composta da: 260.444 azioni ordinarie

pari a nominali: 260.444,00 euro
Azioni da Delta Reti: quota composta da: 2.295.556 azioni ordinarie
pari a nominali: 2.295.556,00 euro
Totale dopo fusione: 2.556.000 azioni ordinarie pari a nominali euro 2.556.000,00

4. COMUNE DI COPPARO- Codice fiscale 00053930384

Azioni C.A.D.F.: quota composta da: 931.627 azioni ordinarie
pari a nominali: 931.627,00 euro
Azioni da Delta Reti: quota composta da: 8.211.373 azioni ordinarie
pari a nominali: 8.211.373,00 euro
Totale dopo fusione: 9.143.000 azioni ordinarie pari a nominali euro 9.143.000,00

5. COMUNE DI FORMIGNANA- Codice fiscale 00229710389

Azioni C.A.D.F.: quota composta da: 94.762 azioni ordinarie
pari a nominali: 94.762,00 euro
Azioni da Delta Reti: quota composta da: 835.238 azioni ordinarie
pari a nominali: 835.238,00 euro
Totale dopo fusione: 930.000 azioni ordinarie pari a nominali euro 930.000,00

6. COMUNE DI GORO- Codice fiscale 820008303888

Azioni C.A.D.F.: quota composta da: 206.440 azioni ordinarie
pari a nominali: 206.440,00 euro
Azioni da Delta Reti: quota composta da: 1.819.560 azioni ordinarie
pari a nominali: 1.819.560,00 euro
Totale dopo fusione: 2.026.000 azioni ordinarie pari a nominali euro 2.026.000,00

7. COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA- Codice fiscale 00313290389

Azioni C.A.D.F.: quota composta da: 228.143 azioni ordinarie
pari a nominali: 228.143,00 euro
Azioni da Delta Reti: quota composta da: 2.010.857 azioni ordinarie
pari a nominali: 2.010.857,00 euro
Totale dopo fusione: 2.239.000 azioni ordinarie pari a nominali euro 2.239.000,00

8. COMUNE DI LAGOSANTO- Codice fiscale 00370530388

Azioni C.A.D.F.: quota composta da: 215.406 azioni ordinarie
pari a nominali: 215.406,00 euro
Azioni da Delta Reti: quota composta da: 1.898.594 azioni ordinarie
pari a nominali: 1.898.594,00 euro
Totale dopo fusione: 2.114.000 azioni ordinarie pari a nominali euro 2.114.000,00

9. COMUNE DI MASSA FISCAGLIA- Codice fiscale 00352570386

Azioni C.A.D.F.: quota composta da: 219.992 azioni ordinarie
pari a nominali: 219.992,00 euro
Azioni da Delta Reti: quota composta da: 1.939.008 azioni ordinarie
pari a nominali: 1.939.008,00 euro

Totale dopo fusione: 2.159.000 azioni ordinarie pari a nominali euro 2.159.000,00

10. COMUNE DI MESOLA- Codice fiscale 82001930385

Azioni C.A.D.F.: quota composta da: 301.304 azioni ordinarie
pari a nominali: 301.304,00 euro

Azioni da Delta Reti: quota composta da: 2.655.696 azioni ordinarie
pari a nominali: 2.655.696,00 euro

Totale dopo fusione: 2.957.000 azioni ordinarie pari a nominali euro 2.957.000,00

11. COMUNE DI MIGLIARINO- Codice fiscale 82000850386

Azioni C.A.D.F.: quota composta da: 123.293 azioni ordinarie
pari a nominali: 123.293,00 euro

Azioni da Delta Reti: quota composta da: 1.086.707 azioni ordinarie
pari a nominali: 1.086.707,00 euro

Totale dopo fusione: 1.210.000 azioni ordinarie pari a nominali euro 1.210.000,00

12. COMUNE DI MIGLIARO- Codice fiscale 00344970389

Azioni C.A.D.F.: quota composta da: 73.059 azioni ordinarie
pari a nominali: 73.059,00 euro

Azioni da Delta Reti: quota composta da: 643.941 azioni ordinarie
pari a nominali: 643.941,00 euro

Totale dopo fusione: 717.000 azioni ordinarie pari a nominali euro 717.000,00

13. COMUNE DI OSTELLATO- Codice fiscale 00142430388

Azioni C.A.D.F.: quota composta da: 303.851 azioni ordinarie
pari a nominali: 303.851,00 euro

Azioni da Delta Reti: quota composta da: 2.678.149 azioni ordinarie
pari a nominali: 2.678.149,00 euro

Totale dopo fusione: 2.982.000 azioni ordinarie pari a nominali euro 2.982.000,00

14. COMUNE DI RO FERRARESE- Codice fiscale 00119840387

Azioni C.A.D.F.: quota composta da: 137.864 azioni ordinarie
pari a nominali: 137.864,00 euro

Azioni da Delta Reti: quota composta da: 1.215.136 azioni ordinarie
pari a nominali: 1.215.136,00 euro

Totale dopo fusione: 1.353.000 azioni ordinarie pari a nominali euro 1.353.000,00

15. COMUNE DI TRESIGALLO- Codice fiscale 00207100389

Azioni C.A.D.F.: quota composta da: 172.305 azioni ordinarie
pari a nominali: 172.305,00 euro

Azioni da Delta Reti: quota composta da: 1.518.695 azioni ordinarie
pari a nominali: 1.518.695,00 euro

Totale dopo fusione: 1.691.000 azioni ordinarie pari a nominali euro 1.691.000,00

11. Data a decorrere dalla quale le operazioni della società incorporanda sono imputate al bilancio della società incorporante.

Decorrenza dell'imputazione a bilancio dell'incorporante delle operazioni della società incorporanda.

Per quanto attiene gli effetti contabili della fusione, ai sensi dell'art. 2504-bis del Codice Civile, si precisa che le operazioni della Società partecipante alla fusione in qualità di incorporanda di cui al numero 6) art. 2501-ter, primo comma del Codice Civile saranno imputate al bilancio della Società incorporante con effetto dal primo gennaio dell'anno nel quale l'atto di fusione avrà effetto.

12. Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci ed ai possessori di titoli diversi dalle azioni.

Non esistono particolari categorie di soci in alcuna delle società partecipanti alla fusione.

13. Vantaggi particolari proposti a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione.

Nessun vantaggio particolare viene proposto a favore degli Amministratori delle Società partecipanti alla fusione.

14. Ulteriori osservazioni.

I sottoscritti dichiarano infine che la presente procedura di fusione non configura la fattispecie prevista all'articolo 2501-bis del codice civile.

15. Elenco allegati.

- N. 1: Modifiche statutarie società incorporante;
- N. 2: Statuto della società incorporante.

Codigoro, li

Per la incorporanda
DELTA RETI S.p.A.
Il Presidente
del Consiglio di Amministrazione

(Maurizio Barbirati)

Per la incorporante
C.A.D.F. S.p.A.
Il Presidente
del Consiglio di Amministrazione

(Cristiano Bertelli)

**Allegato n. 1 al progetto di fusione per incorporazione Delta Reti S.p.A. in C.A.D.F. S.p.A.
Modifiche articoli 5, 10, 13, 15 e 16 Statuto C.A.D.F. S.p.A.
(evidenziati in giallo i commi inseriti e barrate le parole da eliminare)**

ART. 5

CAPITALE SOCIALE

1) ~~Il capitale sociale è di Euro 4.007.434,00= (quattromilionisettemilaquattrocentotrentaquattro virgola zerozero) suddiviso in n. 4.007.434 (quattromilionisettemilaquattrocentotrentaquattro) azioni ordinarie del valore di Euro 1,00= (uno).~~

Il capitale sociale è di Euro 39.329.000,00= (trentanovemilionitrecentoventinovemila virgola zerozero) suddiviso in n. 39.329.000 (trentanovemilionitrecentoventinovemila) azioni ordinarie del valore di Euro 1,00= (uno).

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi a fronte di conferimenti di beni in natura e di crediti anche da parte dei soci, fermo restando quanto disposto dall'art. 1 comma 2 e 3 del presente statuto.

Per addivenire alla copertura del fabbisogno finanziario della Società, il Consiglio di amministrazione potrà richiedere ai soci di effettuare versamenti in conto futuri aumenti di capitale. Potrà altresì richiedere finanziamenti ad altro titolo, entro i limiti stabiliti dalle norme contenute nel T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia e delle disposizioni del CICR.

ART. 10

CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE

1) L'Assemblea, che è ordinaria o straordinaria, ai sensi di legge, è convocata dal Consiglio di Amministrazione anche fuori della sede sociale, purché in Italia, mediante avviso comunicato ai Soci almeno otto giorni prima dell'Assemblea con lettera raccomandata AR, **posta elettronica certificata (PEC)** o altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea, contenente il giorno, l'ora, il luogo della riunione in prima ed in seconda convocazione e gli argomenti posti all'ordine del giorno.

In mancanza delle formalità suddette l'Assemblea è in ogni caso validamente costituita quando sia rappresentato l'intero capitale sociale, e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione e dei Sindaci effettivi.

In tal caso però ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Dovrà inoltre essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti del Consiglio di Amministrazione ed ai Sindaci effettivi non presenti.

ART. 13

ASSEMBLEA ORDINARIA

1) L'Assemblea ordinaria:

a) approva il bilancio economico preventivo ed il programma degli investimenti nonché il bilancio dell'esercizio predisposti dal Consiglio di Amministrazione;

b) nomina il Presidente e gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, i Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale, **secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti di ciascun organo;**

c) determina il compenso degli Amministratori e dei Sindaci;

d) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;

e) approva gli indirizzi strategici relativi alla gestione aziendale su proposta del Consiglio di Amministrazione;

f) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'Assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli Amministratori, fermo in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti;

g) delibera gli indirizzi su argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione;

h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

2) L'Assemblea, fermo restando quanto previsto dall'art. 22, comma 3, del presente statuto è convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. È inoltre convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e quando ne è fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale, a condizione che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

3) L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale nonché la maggioranza numerica dei soci. Essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti che rappresentino anche la maggioranza del capitale sociale presente.

Per l'approvazione del bilancio pluriennale di previsione e del programma degli investimenti necessita il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

ART. 15

AMMINISTRAZIONE

1) La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque Amministratori, ivi compreso il Presidente, nominati dall'Assemblea anche tra non soci e scelti per competenza tecnica, professionale, gestionale o amministrativa nei settori di attività della Società; **la composizione del Consiglio di Amministrazione dovrà assicurare il rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, commi 4 e 5 della Legge 7 agosto 2012 n. 135.**

2) Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri un Vice-Presidente con funzioni vicarie.

3) Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, sono rieleggibili e sono revocabili dall'Assemblea in qualunque tempo, salvo il diritto dell'Amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, il Consiglio provvede alla loro sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale purchè la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Tuttavia se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli Amministratori, si intende decaduto l'intero Consiglio e deve subito convocarsi l'Assemblea per la nomina dei nuovi Amministratori. L'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

4) La carica di componente del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con la qualità di Sindaco, di Consigliere o di Assessore di un Comune socio o con le omologhe cariche in altri Enti pubblici territoriali soci, e con le situazioni previste dall'art. 2390 del c.c.

ART. 16

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 1) Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità sarà determinante il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione, in quanto presente.
- 2) Devono, tuttavia, essere assunte con la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica le deliberazioni concernenti:
 - a) la determinazione degli indirizzi strategici relativi alla gestione aziendale ivi compresi l'approvazione del bilancio economico preventivo e del programma degli investimenti nonché l'approvazione del bilancio dell'esercizio ;
 - b) l'acquisto e la cessione di partecipazioni di controllo;
 - c) la nomina o la designazione di rappresentanti della Società in seno agli organi amministrativi e di controllo di società o enti al cui capitale la Società partecipa con quote di controllo.
- 3) Il Consiglio si riunisce nella sede della Società o altrove ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti, dall'Amministratore Delegato o dal Collegio Sindacale.
- 4) La convocazione è fatta dal Presidente per lettera raccomandata AR, **posta elettronica certificata (PEC) o altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento da recapitarsi** almeno tre giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo; in caso di urgenza può essere fatta per telegramma o telefax o **posta elettronica certificata (PEC)** spedito almeno un giorno prima. Alla comunicazione provvedono coloro che ne hanno fatto richiesta se il Presidente non vi provvede entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della richiesta. La convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno.
- 5) Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario che può non essere membro del Consiglio stesso. Delle deliberazioni viene redatto processo verbale da trascriversi nel libro delle adunanze firmato dal Presidente e dal Segretario.

**Allegato n. 2 al progetto di fusione per incorporazione Delta Reti S.p.A. in C.A.D.F. S.p.A.
Statuto società incorporante C.A.D.F. S.p.A. come risultante a seguito della fusione.**

STATUTO

ART. 1

COSTITUZIONE

- 1) Ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 267/2000, è costituita a seguito di trasformazione del Consorzio Acque Delta Ferrarese, una Società per Azioni denominata "C.A.D.F. S.p.A."
- 2) La società dovrà mantenere la totalità di capitale pubblico.
- 3) Sono inefficaci, nei confronti della società tutti gli atti di trasferimento di azioni posti in essere in violazione del precedente comma 2 del presente articolo.
- 4) La società è retta ed organizzata ai sensi dell'art. 113, c. 5, lett. c del D.Lgs. 267/2000.

ART. 2

SEDE

La Società ha sede legale nel Comune di Codigoro (Ferrara) e può istituire filiali, uffici, depositi e sedi secondarie in Italia come pure all'estero, che parimenti potranno essere soppresse.

ART. 3

DURATA

La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), salvo proroga o anticipato scioglimento deliberato dall'Assemblea straordinaria.

ART. 4

OGGETTO SOCIALE

1) La Società ha per oggetto l'impianto e la gestione dell'intero ciclo di produzione, distribuzione, raccolta e depurazione dell'acqua per usi multipli, per il controllo, trattamento e difesa delle risorse idriche dall'emungimento al rilascio, nel territorio dei comuni soci; la gestione di servizi e/o interventi attinenti il patrimonio idrico finalizzati alla tutela dell'ambiente, dell'agricoltura, della fauna e della flora acquatica, dei processi geomorfologici e degli equilibri idrologici; per la realizzazione e/o gestione di impianti e di attività ricreative o sportive connesse con l'utilizzo di risorse idriche, nonché per la gestione di servizi che saranno demandati dai Comuni soci.

Oltre ai servizi di cui sopra la società potrà gestire, previa le opportune verifiche di fattibilità e di convenienza economica, i seguenti ulteriori servizi e attività:

- a) attività strumentali o di supporto a quelle indicate al precedente capoverso;
- b) attività imprenditoriali che prevedano l'utilizzo degli impianti e delle reti per la prestazione di altri servizi alla popolazione del territorio;
- c) ogni altra operazione e servizio, anche di commercializzazione, attinente o connesso alle attività di cui sopra, nessuno escluso, ivi compreso lo studio, la progettazione e la realizzazione di impianti specifici, sia direttamente che indirettamente.

2) La Società per il conseguimento dell'oggetto sociale, potrà inoltre:

- esercitare qualsiasi attività e compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari che l'organo amministrativo riterrà necessarie o utili;
- assumere direttamente o indirettamente interessenze e/o partecipazioni in altri enti, società, imprese, consorzi o altre forme associative previste dalla legge ovvero costituire società dalla stessa controllate aventi oggetto analogo o connesso al proprio;
- rilasciare fidejussioni, cauzioni, avalli, ed ogni altra garanzia, concedere pegni ed ipoteche ed in genere prestare garanzie reali anche nell'interesse altrui.

3) La Società assicura agli utenti e ai cittadini le informazioni inerenti ai servizi gestiti.

ART. 5

CAPITALE SOCIALE

1) Il capitale sociale è di Euro 39.329.000,00= (trentanovemilionitrecentoventinovemila virgola zerozero) suddiviso in n. 39.329.000 (trentanovemilionitrecentoventinovemila) azioni ordinarie del valore di Euro 1,00= (uno).

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi a fronte di conferimenti di beni in natura e di crediti anche da parte dei soci, fermo restando quanto disposto dall'art. 1 comma 2 e 3 del presente statuto.

Per addivenire alla copertura del fabbisogno finanziario della Società, il Consiglio di amministrazione potrà richiedere ai soci di effettuare versamenti in conto futuri aumenti di capitale. Potrà altresì richiedere finanziamenti ad altro titolo, entro i limiti stabiliti dalle norme contenute nel T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia e delle disposizioni del CICR.

ART. 6

AZIONI

1) Le azioni sono nominative e indivisibili.

La qualità di azionista costituisce di per sé sola adesione all'atto costitutivo della Società ed al presente statuto.

2) Possono detenere azioni i Comuni della Provincia di Ferrara che provvedono per il tramite della società alla gestione di uno o più servizi fra quelli indicati all'art. 4.

Il domicilio dei Soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società è quello che risulta dal libro soci.

I certificati azionari, qualora vengano emessi, portano la firma di un Amministratore, oppure quella di un procuratore speciale all'uopo delegato dal Consiglio di Amministrazione.

I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione, in una o più volte, nei termini e nei modi che lo stesso reputi convenienti.

A carico dei Soci in ritardo nei pagamenti delle quote dovute, decorreranno gli interessi nella misura legale, salvo il diritto degli Amministratori di avvalersi delle facoltà loro concesse dall'art. 2344 c.c.

ART. 7

TRASFERIMENTI E PRELAZIONE

1) Qualora un Socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, anche gratuito e di liberalità, le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione sulle emittende azioni in caso di aumento del capitale sociale, deve previamente, a mezzo di lettera raccomandata AR da inviare al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dare comunicazione dell'offerta agli altri Soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita e se la prelazione può essere esercitata anche per una parte soltanto dei titoli.

2) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 10 giorni dal ricevimento della proposta di vendita, provvede a darne comunicazione scritta a tutti i Soci.

3) I Soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, debbono informare, a mezzo di lettera raccomandata AR indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, la propria incondizionata volontà di acquistare, in tutto o in parte le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 10 giorni dal ricevimento provvede ad informare l'offerente e tutti i Soci a mezzo di lettera raccomandata AR delle proposte di acquisto pervenute.

Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più Soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita, sono ad essi attribuiti in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società. Qualora nessun Socio eserciti nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi il diritto di prelazione, le azioni e i diritti di opzione saranno liberamente trasferibili purché a condizioni non inferiori a quelle indicate nell'offerta. Il domicilio dei Soci, per quel che concerne i rapporti tra i Soci e tra questi e la Società, è quello risultante dal libro dei soci.

ART. 8

OBBLIGAZIONI

La Società può emettere obbligazioni ordinarie anche convertibili con l'osservanza delle disposizioni di legge.

ART. 9

ASSEMBLEA DEI SOCI

- 1) L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità della legge e dello Statuto, obbligano tutti i Soci, ancorché assenti o dissenzienti.
- 2) Fatte salve le disposizioni di legge, i rappresentanti degli Enti Pubblici Territoriali in seno all'Assemblea ordinaria partecipano alla discussione ed alla votazione, senza ulteriore e preliminare specifico mandato, su tutte le competenze dell'Assemblea stessa.

ART. 10

CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE

1) L'Assemblea, che è ordinaria o straordinaria, ai sensi di legge, è convocata dal Consiglio di Amministrazione anche fuori della sede sociale, purché in Italia, mediante avviso comunicato ai Soci almeno otto giorni prima dell'Assemblea con lettera raccomandata AR, posta elettronica certificata (PEC) o altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea, contenente il giorno, l'ora, il luogo della riunione in prima ed in seconda convocazione e gli argomenti posti all'ordine del giorno.

In mancanza delle formalità suddette l'Assemblea è in ogni caso validamente costituita quando sia rappresentato l'intero capitale sociale, e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione e dei Sindaci effettivi.

In tal caso però ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Dovrà inoltre essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti del Consiglio di Amministrazione ed ai Sindaci effettivi non presenti.

ART. 11

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

- 1) Il diritto di intervento all'assemblea è regolato dall'art. 2370 C.C.
- 2) Ogni Socio che abbia diritto ad intervenire all'Assemblea, può farsi rappresentare a mezzo di delega scritta con osservanza del disposto e dei limiti dell'art. 2372 del Cod. civ.

ART. 12

FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

1) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, ed in mancanza di quest'ultimo, ed in assenza di entrambi, da persona designata dall'Assemblea stessa a maggioranza assoluta dei presenti.

2) L'Assemblea nomina un segretario anche non socio salvo che tale ufficio sia assunto da un notaio ai sensi di legge.

3) Spetta al Presidente constatare la validità dell'assemblea, la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti di partecipare all'Assemblea, e di regolarne l'andamento dei lavori e delle votazioni, sottoscrivendo, per ciascuna seduta, il relativo verbale unitamente al segretario, che ne cura la trascrizione sull'apposito libro dei verbali delle Assemblee.

4) Ogni socio ha diritto di esprimere nelle Assemblee un voto per ogni azione posseduta.

ART. 13

ASSEMBLEA ORDINARIA

- 1) L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio economico preventivo ed il programma degli investimenti nonché il bilancio dell'esercizio predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- b) nomina il Presidente e gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, i Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti di ciascun organo;
- c) determina il compenso degli Amministratori e dei Sindaci;
- d) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- e) approva gli indirizzi strategici relativi alla gestione aziendale su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- f) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'Assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli Amministratori, fermo in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti;
- g) delibera gli indirizzi su argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione;
- h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

2) L'Assemblea, fermo restando quanto previsto dall'art. 22, comma 3, del presente statuto è convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. E' inoltre convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e quando ne è fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale, a condizione che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

3) L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale nonché la maggioranza numerica dei soci. Essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti che rappresentino anche la maggioranza del capitale sociale presente.

Per l'approvazione del bilancio pluriennale di previsione e del programma degli investimenti necessita il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

ART. 14

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

- 1) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, sull'emissione di obbligazioni, sullo scioglimento della Società e sulla nomina e poteri dei Liquidatori, e su quant'altro previsto dalla legge.
- 2) L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza numerica dei soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale e delibera col voto favorevole della maggioranza numerica dei soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale. Per le modifiche dello Statuto occorre il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

ART. 15

AMMINISTRAZIONE

- 1) La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque Amministratori, ivi compreso il Presidente, nominati dall'Assemblea anche tra non soci e scelti per competenza tecnica, professionale, gestionale o amministrativa nei settori di attività della Società; la composizione del Consiglio di Amministrazione dovrà assicurare il rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, commi 4 e 5 della Legge 7 agosto 2012 n. 135.
- 2) Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri un Vice-Presidente con funzioni vicarie.

3) Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, sono rieleggibili e sono revocabili dall'Assemblea in qualunque tempo, salvo il diritto dell'Amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, il Consiglio provvede alla loro sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale purchè la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Tuttavia se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli Amministratori, si intende decaduto l'intero Consiglio e deve subito convocarsi l'Assemblea per la nomina dei nuovi Amministratori. L'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

4) La carica di componente del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con la qualità di Sindaco, di Consigliere o di Assessore di un Comune socio o con le omologhe cariche in altri Enti pubblici territoriali soci, e con le situazioni previste dall'art. 2390 del c.c.

ART. 16

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1) Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità sarà determinante il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione, in quanto presente.

2) Devono, tuttavia, essere assunte con la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica le deliberazioni concernenti:

a) la determinazione degli indirizzi strategici relativi alla gestione aziendale ivi compresi l'approvazione del bilancio economico preventivo e del programma degli investimenti nonché l'approvazione del bilancio dell'esercizio;

b) l'acquisto e la cessione di partecipazioni di controllo;

c) la nomina o la designazione di rappresentanti della Società in seno agli organi amministrativi e di controllo di società o enti al cui capitale la Società partecipa con quote di controllo.

3) Il Consiglio si riunisce nella sede della Società o altrove ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti, dall'Amministratore Delegato o dal Collegio Sindacale.

4) La convocazione è fatta dal Presidente per lettera raccomandata AR, posta elettronica certificata (PEC) o altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno tre giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo; in caso di urgenza può essere fatta per telegramma o telefax o posta elettronica certificata (PEC) spedito almeno un giorno prima. Alla comunicazione provvedono coloro che ne hanno fatto richiesta se il Presidente non vi provvede entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della richiesta. La convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno.

5) Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario che può non essere membro del Consiglio stesso. Delle deliberazioni viene redatto processo verbale da trascriversi nel libro delle adunanze firmato dal Presidente e dal Segretario.

ART. 17

POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società senza eccezioni di sorta e particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà per il

raggiungimento dell'oggetto sociale che non siano dalla legge e dallo Statuto in modo tassativo riservate all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'assunzione del debito dell'autore delle eventuali violazioni tributarie ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 6 e dell'art. 5, comma 2 del D.Lgs. 472/1997 e successive modificazioni stipulando, se del caso, apposite polizze, a favore del personale con compiti di responsabilità a ricaduta tributaria.

La società, sin da ora, assume il debito per eventuali violazioni tributarie ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 6 e dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 472/1997 e successive modificazioni commesse dai membri del Consiglio di Amministrazione e dagli altri soggetti previsti, rimettendo allo stesso Consiglio di Amministrazione la facoltà di stipulare, se del caso, apposite polizze assicurative con beneficiaria la società.

ART. 18

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 1) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha, salvo quanto stabilito dall'art. 19, comma 2, la rappresentanza della Società di fronte ai terzi.
- 2) In caso di impedimento il Presidente, ove non sia nominato il Vice-Presidente, è sostituito dall'Amministratore Delegato o dal Consigliere a ciò delegato.
- 3) Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione fissandone la data e gli argomenti da porre all'ordine del giorno; controlla la regolarità della gestione della Società riferendone al Consiglio, attua, salve le attribuzioni conferite all'Amministratore Delegato, le deliberazioni del Consiglio.

ART. 19

AMMINISTRATORE DELEGATO

- 1) Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, o parte di esse, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, ad uno o più Amministratori Delegati o ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni suoi membri. Non sono delegabili le materie di cui all'art. 16 comma 2.
- 2) All'Amministratore Delegato, spetta la rappresentanza della Società nei limiti della delega conferita, che potrà esercitare anche con firma disgiunta dal Presidente.
- 3) Agli Amministratori compete, oltre a quanto stabilito all'art. 13, anche il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio.

ART. 20

DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto di comprovate attitudini ed esperienze professionali della persona prescelta.

Egli ha la responsabilità gestionale della società in particolare:

- a) partecipa alle riunioni del C. di A., ne esegue le deliberazioni e sottopone all'attenzione del Consiglio le bozze degli indirizzi strategici relativi alla gestione aziendale ivi compresi il bilancio economico preventivo ed il programma degli investimenti nonché del bilancio dell'esercizio;
- b) dirige il personale della società, provvede, nel rispetto di leggi, regolamenti e contratti, alle assunzioni sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, adotta i provvedimenti disciplinari che si rendono necessari;
- c) sovrintende a tutta l'attività tecnico-amministrativa e finanziaria, adottando i provvedimenti atti al miglioramento dell'efficienza e funzionalità dei vari servizi aziendali ed al loro organico sviluppo;
- d) presiede le commissioni di gara per gli appalti ed acquisti soggetti a procedure ad evidenza pubblica, nonché le negoziazioni con i fornitori di beni e servizi, provvede altresì alla sottoscrizione dei conseguenti contratti;
- e) dispone i pagamenti e gli incassi;

f) compie tutti gli atti di gestione che non siano riservati al Presidente o al C. di A. o all'Amministratore delegato.

Il Consiglio di Amministrazione può conferire speciale delega su determinate materie al Direttore Generale attribuendo per queste anche il potere di rappresentanza.

Il Direttore Generale può delegare i compiti a lui attribuiti dallo statuto o allo stesso delegati ad altri dirigenti e dipendenti della società.

ART. 21

COLLEGIO SINDACALE

1) Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi, ivi compreso il Presidente, e due membri supplenti, eletti dall'Assemblea dei soci tra gli iscritti nel registro dei Revisori Contabili.

2) I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

3) La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

4) L'Assemblea fissa il compenso da corrispondere ai componenti del Collegio Sindacale, entro i limiti previsti dalle tariffe professionali vigenti.

5) Per le cause di ineleggibilità e decadenza si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 2399 del codice civile.

6) Al Collegio Sindacale è demandato anche il controllo contabile di cui agli artt. 2409-bis e seguenti del codice civile.

ART. 22

BILANCIO

1) L'esercizio sociale ha inizio il 1° (primo) Gennaio e si chiude il 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno.

2) Il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale.

3) Qualora particolari esigenze lo richiedano, il bilancio potrà essere compilato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e, corrispondentemente, potrà essere elevato il termine per la convocazione della relativa assemblea.

ART. 23

RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

1) Gli utili netti, risultanti dal bilancio, previa deduzione del 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale sino a quando questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sono ripartiti fra i soci salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

2) Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dall'Assemblea della Società a decorrere dal giorno che viene annualmente fissato dalla stessa.

3) I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili, sono prescritti a favore della Società.

ART. 24

SCIoglimento

Nel caso di scioglimento della Società, l'Assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina ed, eventualmente, alla sostituzione dei Liquidatori fissandone i poteri e i compensi.

ART. 25

AFFIDAMENTI IN HOUSE

In relazione a quanto già in precedenza specificato all'art. 1 c. 4 del presente statuto, la società è retta attraverso il modulo gestorio in delegazione interorganica (c.d. in house) in quanto attiva nei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

In termini di presupposti applicativi si precisa che:

- 1) strumenti di indirizzo e controllo della società: statuto sociale, contratto di servizio, nonché carta dei servizi e successive deliberazioni di Consiglio Comunale;
- 2) strumenti di programmazione: bilancio pluriennale e bilancio di previsione;
- 3) strumenti di verifica: controllo di gestione semestrale, report infrannuale all'assemblea (o direttamente ai Sindaci dei Comuni soci) e bilancio consuntivo;
- 4) strumenti di vigilanza: la vigilanza sarà, tra l'altro, esercitata attraverso la nomina assembleare dei componenti l'organo esecutivo e l'organo di controllo, con una nomina da parte dei soci esercitata attraverso il consenso, onde porre tutti i soci nella condizione di presentare un numero di candidature pari ai componenti da eleggersi ed individuandone il candidato che si propone come presidente. Gli indirizzi per le nomine sono quelli che i Consigli Comunali hanno già individuato in atti attraverso lo statuto sociale di C.A.D.F. S.p.A.

I Sindaci che presenteranno le candidature ne avranno già preventivamente verificato i requisiti sopraccitati, sia in termini di indirizzi che di compatibilità alla nomina rispetto al vigente ordinamento.

I curricula risulteranno depositati presso la sede legale di C.A.D.F. S.p.A. a partire da dieci giorni prima dell'Assemblea e sino a quando non sarà conclusa la procedura di nomina;

- 5) circa l'attività: essa sarà comunque svolta per la parte più importante a favore della collettività degli enti pubblici che la controllano;
- 6) circa l'adeguamento di tali previsioni: come da leggi, chiarimenti o sentenze che in tal senso saranno emesse.

ART. 26

CLAUSOLA FINALE

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni in materia contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi.